

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL
(FONDENEL)

REGOLAMENTO
“PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, RISCATTI E TRASFERIMENTI”

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2022

Versione II-2022

1. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta delle seguenti prestazioni:

- a) Prestazioni in caso di pensionamento;
- b) Riscatto del capitale in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- c) Riscatto del capitale in caso di invalidità permanente;
- d) Riscatto del capitale in caso di premorienza dell'associato;
- e) Trasferimento della posizione complementare verso altri fondi.

2. Prestazioni in caso di pensionamento

2.1 *Requisiti*

L'associato può richiedere la liquidazione della propria posizione integrativa, sotto forma di rendita e/o capitale, nel momento in cui maturi il diritto alla pensione obbligatoria e a condizione che possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari¹. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro aziendale svolto in ambito transfrontaliero nell'Unione europea.

Resta inteso che l'associato può decidere di proseguire con la contribuzione volontaria, anche oltre il periodo di maturazione del diritto alla pensione obbligatoria, potendo scegliere successivamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche integrative.

Al raggiungimento dei predetti requisiti, l'associato può optare per una delle modalità di liquidazione della posizione individuale descritte nei paragrafi successivi.

2.2 *Liquidazione della posizione integrativa sotto forma di rendita*

L'associato può richiedere la liquidazione della posizione integrativa sotto forma di rendita, ricevendo periodicamente, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della sua vita, una pensione integrativa erogata dalla compagnia di assicurazione convenzionata con il Fondo che gli consentirà di integrare la pensione obbligatoria.

Per una descrizione dettagliata delle varie tipologie di rendita, si rinvia al "Documento sulla erogazione delle rendite" pubblicato sul sito di Fondenel nella cartella "Documenti".

2.3 *Liquidazione della posizione integrativa sotto forma di capitale fino al 50%*

¹ Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle altre forme pensionistiche complementari (inclusa la P.I.A.) maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'associato può richiedere la liquidazione della propria posizione integrativa in un'unica soluzione, fino ad un massimo del 50% del capitale accumulato², percependo la parte restante sotto forma di rendita.

2.4 Liquidazione della posizione integrativa sotto forma di capitale fino al 100%

Come precisato nel precedente paragrafo 2.3, l'associato può richiedere l'erogazione della posizione integrativa, sotto forma di capitale, fino ad un massimo del 50% della propria posizione maturata. Fanno eccezione, tuttavia, alcune situazioni ben individuate, riportate di seguito, in cui è possibile che l'associato richieda il riscatto fino al 100% del capitale accumulato³:

- a) qualora l'associato sia stato assunto prima del 29 aprile 1993 ed entro tale data risulti iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (categoria c.d. "vecchi iscritti");
- b) qualora il calcolo della prestazione, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'associato il 70 per cento della posizione individuale maturata⁴, determini un importo inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale⁵ di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2.5 Frazionamento differito

Nel caso in cui l'associato decida di percepire la posizione integrativa sia in rendita che in capitale, può richiedere che una parte della propria posizione (solo quella in rendita o solo quella in capitale) venga liquidata immediatamente e che la parte restante continui ad essere gestita dal Fondo e liquidata, su sua richiesta, in un momento successivo (c.d. "Frazionamento differito"). In tale ipotesi:

- a) la scelta effettuata deve ritenersi irreversibile⁶ e quindi non modificabile dopo la prima richiesta di erogazione;
- b) la fruizione della prestazione può avvenire al massimo in 2 momenti diversi, con un intervallo di tempo fra la prima e la seconda richiesta non inferiore a 6 mesi;
- c) ciascuna prestazione frazionata può essere liquidata per il suo intero ammontare in rendita o in capitale, senza possibilità di combinare entrambe le tipologie di liquidazione (rendita e capitale);

² Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione, per le quali l'associato non abbia provveduto al reintegro.

³ Nel caso in cui l'associato richieda una quota capitale inferiore al 100%, destinerà la percentuale residua della propria posizione in rendita (es. quota in capitale pari al 60% e quota in rendita pari al 40%).

⁴ Si precisa che nel caso dell'associato c.d. "vecchio iscritto" (si veda definizione di cui al punto b) del par. 2.4), il calcolo della conversione in rendita vitalizia si applica sul 70% della posizione individuale maturata a decorrere dal 01/01/2007.

⁵ L'assegno sociale è una prestazione economica erogata dall'Inps in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate.

⁶ Si veda orientamento Covip - dicembre 2012.

d) l'aderente:

- non avrà la possibilità di richiedere alcuna forma di anticipazione⁷;
- potrà effettuare ulteriori versamenti volontari di contributi che seguiranno la sorte degli importi accantonati e non riscossi a seguito del frazionamento;
- potrà esercitare la scelta di cambio di comparto;
- potrà trasferire verso un altro fondo complementare la quota di capitale da percepire in rendita⁸.

3. Riscatto in caso di cessazione del rapporto di lavoro

L'associato può richiedere la liquidazione della propria posizione integrativa, sotto forma di capitale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con differenti percentuali di riscatto, a condizione di non aver maturato già i requisiti per la pensione obbligatoria.

IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (solo in caso di non maturazione del diritto alla pensione obbligatoria)	PERCENTUALE DI RISCATTO
Disoccupazione per più di 12 mesi e meno di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro	50%
CIG Ordinaria e Straordinaria zero ore lavorative di almeno 12 mesi	50%
Isopensione art. 4 L. n. 92/2012	50%
<ul style="list-style-type: none"> - Mobilità/Esodo Incentivato (L. 92/2012) - Licenziamento collettivo - Fallimento aziendale o altra procedura concorsuale 	<ul style="list-style-type: none"> - 50% <u>oppure</u> - 100% (ottenibile in un'unica soluzione)
Fondo di Solidarietà/Fondo Esuberi	<ul style="list-style-type: none"> - 50% <u>oppure</u> - 100% (ottenibile con un'unica richiesta liquidabile in due quote separate: 50% + 50%)
Disoccupazione per più di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro	100%
Cessazione del rapporto di lavoro che fa venir meno i presupposti di partecipazione al Fondo per ipotesi differenti da quelle individuate sopra (risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento individuale, ecc.) ⁹	100%

⁷ Si veda orientamento Covip - giugno 2013.

⁸ Si veda orientamento Covip - giugno 2013.

⁹ Art. 14, co. 5, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

In relazione a ciascuna tipologia di prestazione, la normativa prevede uno specifico trattamento fiscale.

Nel caso in cui l'associato richieda il riscatto parziale della propria posizione complementare, la restante parte potrà essere liquidata in conformità alle condizioni applicabili alla tipologia di prestazione successivamente richiesta.

Ai fini del presente Regolamento, lo status di "disoccupazione" ricorre nel caso in cui venga soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

- a) l'associato non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; oppure
- b) l'associato è un lavoratore il cui reddito annuo da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), ovverosia € 8.145 per i lavoratori dipendenti e € 4.800 per i lavoratori autonomi.

4. Riscatto in caso di invalidità permanente maggiore di 2/3

L'associato può richiedere la liquidazione totale della propria posizione integrativa, sotto forma di capitale, in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo¹⁰, a condizione di non aver maturato già i requisiti per la pensione obbligatoria e a prescindere dal fatto che il soggetto abbia o meno cessato il rapporto di lavoro¹¹.

5. Riscatto in caso di premorienza dell'associato

In caso di decesso dell'associato prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale può essere riscattata dagli eredi oppure dai diversi beneficiari designati dall'associato, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo¹².

6. Trasferimento della posizione complementare verso altri fondi

L'associato può trasferire la sua posizione individuale ad un'altra forma pensionistica complementare, in caso di:

- a) perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale cambio dell'attività lavorativa presso una Società non aderente a Fondenel);
- b) scelta volontaria, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'adesione al Fondo.

¹⁰ Art. 14, co. 2, lett. c), del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

¹¹ Si veda risposta Covip del 15/12/2008 ad un quesito relativo all'art. 14, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

¹² Art. 14, co. 3, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

7. Procedura di richiesta delle prestazioni

7.1 Modalità di presentazione della richiesta

Nel caso delle sole prestazioni “Frazionamento differito” (par. 2.5) e “Riscatto per premorienza dell’associato” (par. 5), l’associato deve scaricare e compilare i moduli disponibili sul sito internet di Fondenel (www.fondenel.com) nella cartella Moduli ed inviarli, debitamente firmati, a Fondenel, Via Po 31 - 00198 ROMA o all’indirizzo PEC fondenel@pec.it¹³, insieme alla documentazione richiesta. In caso di utilizzo della mail pec si raccomanda di trasmettere tutta la documentazione in un unico file pdf.

Per tutte le altre prestazioni, l’associato deve accedere alla propria Area Riservata del sito web di Fondenel (www.fondenel.com) e seguire la relativa procedura on-line.

7.2 Documentazione obbligatoria per le prestazioni richiedibili **con supporto cartaceo**

Tipo di prestazione	Modulo di richiesta	Documenti obbligatori (da allegare ai moduli di richiesta)
Frazionamento differito	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mod. B <input type="checkbox"/> Mod. B3 (richiesta 1° frazione) <input type="checkbox"/> Mod. B4 (richiesta 2° frazione) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia di un documento di identità in corso di validità. <input type="checkbox"/> Certificazione dell’ente pensionistico attestante la maturazione del diritto alla pensione.
Riscatto per premorienza dell’associato	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modello C <input type="checkbox"/> Modello C1 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i beneficiari/eredi. <input type="checkbox"/> Certificato di morte dell’associato. <input type="checkbox"/> In caso di <u>successione testamentaria</u>: <ul style="list-style-type: none"> • originale ovvero copia autentica del testamento pubblico; • atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - che detto testamento è l’unico, ultimo valido e non impugnato; - generalità delle persone indicate quali eredi dell’associato. <input type="checkbox"/> In caso <u>successione legittima</u>: <ul style="list-style-type: none"> • atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - assenza di disposizioni testamentarie; - generalità delle persone indicate quali

¹³ In tal caso, l’associato deve inviare i documenti dal proprio indirizzo PEC.

		<p>eredi e loro grado di parentela con l'associato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di altri eredi oltre a quelli indicati; • Certificato di Stato di Famiglia e Certificato di Nascita (qualora necessari). <p>□ In caso di <u>beneficiari designati dal de cuius</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della documentazione idonea a comprovare la designazione rilasciata dal de cuius al Fondo; <p>□ In caso di <u>persona giuridica</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione attestante la qualifica di legale rappresentante e i dati relativi alla persona giuridica (es. certificato di iscrizione presso il registro delle imprese, ecc.) <p>□ Provvedimento del giudice tutelare (nel caso in cui il beneficiario o erede sia un minore) e copia del documento d'identità del tutore.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3 Documentazione obbligatoria per le prestazioni **on-line**

Tipo di prestazione	Documenti obbligatori (da caricare on-line)
Per tutte le prestazioni on-line (oltre ai documenti specifici indicati sotto)	<ul style="list-style-type: none"> □ Copia di un documento di identità in corso di validità. □ In caso di prestiti concessi all'associato, garantiti dalla posizione integrativa complementare, la comunicazione indirizzata al Fondo da parte dell'ente finanziatore attestante l'estinzione del debito. □ Comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro e la motivazione della cessazione¹⁴.
Prestazioni in caso di Pensionamento	<ul style="list-style-type: none"> □ Certificazione dell'ente pensionistico attestante la maturazione del diritto alla pensione. □ In caso di richiesta di rendita, dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista nel "Documento sulla erogazione delle rendite".

¹⁴ Nel caso del dirigente associato, tale documento corrisponde al c.d. **Modello A** (disponibile nella cartella Moduli del sito web di Fondenel) e dovrà essere fornito al Fondo direttamente dalla Società presso la quale il dirigente associato ha prestato servizio.
Nel caso, invece, degli associati *ex fiscalmente a carico*, tale documento dovrà essere prodotto direttamente a cura dello stesso associato.

<p>Riscatto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disoccupazione tra i 12 e i 48 mesi - disoccupazione superiore a 48 mesi 	<ul style="list-style-type: none"> □ Certificazione del Centro per l'Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza dello status di disoccupazione. <u>oppure</u> □ Autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. r), del D.P.R. N. 445/00 attestante lo stato di disoccupazione (cfr. Allegato 1)
<p>Riscatto in caso di CIG Ordinaria e Straordinaria zero ore lavorative di almeno 12 mesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Certificazione dell'azienda dello stato di CIG (la cassa integrazione deve essere ancora in corso).
<p>Riscatto in caso di Isopensione ex art. 4 L. n. 92/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Documentazione dell'INPS attestante lo stato di "isopensionato" di cui all'art. 4 L. n. 92/2012.
<p>Riscatto in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilità/Esodo Incentivato (L. 92/2012) - Licenziamento collettivo - Fondo di Solidarietà/Fondo Esuberi 	<ul style="list-style-type: none"> □ Certificazione dell'azienda attestante la causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
<p>Riscatto in caso di fallimento o altra procedura concorsuale dell'azienda</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Certificazione rilasciata dalle strutture competenti (es. curatela del fallimento, INPS) o dall'azienda.
<p>Riscatto in caso di cessazione del rapporto di lavoro che fa venir meno i presupposti di partecipazione al Fondo per ipotesi differenti (risoluzione consensuale, dimissioni, licenziamento individuale, ecc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Nessuna documentazione specifica oltre a quella generale obbligatoria valida per tutte le prestazioni on-line.
<p>Riscatto in caso di invalidità permanente maggiore di 2/3</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Certificato di invalidità permanente, da farsi rilasciare esclusivamente dall'INPS oppure dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (e.g. INAIL). □ In caso di incapacità di agire dell'associato, la procura generale rilasciata a persona autorizzata ad agire in nome e per conto dell'associato.
<p>Trasferimento della posizione verso un altro fondo pensione complementare nei casi ammessi indicati al paragrafo 6 del presente Regolamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro e la motivazione della cessazione - solo caso a) di cui al paragrafo 6.

7.4 Adempimenti a carico del Fondo

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle facoltà da parte dell'associato o dell'avente diritto entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta, sempreché la documentazione a supporto della richiesta sia completa ed il Fondo disponga delle necessarie informazioni di natura fiscale.

7.5 Regime fiscale applicabile

Per le informazioni di natura fiscale applicabili alle singole prestazioni, si rinvia alle FAQ e al "Documento sul regime fiscale" pubblicati sul sito web di Fondenel (Area Pubblica).

ALLEGATO 1

AUTOCERTIFICAZIONE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DISOCCUPAZIONE

(ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. r) del D.P.R. N. 445/00)

Consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto, nato ail CF

Iscritto al fondo pensione FONDENEL, n. Albo Covip 1622 – I Sezione Speciale, in relazione alla richiesta di RISCATTO:

- PER DISOCCUPAZIONE tra i 12 e i 48 mesi dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro
- PER DISOCCUPAZIONE superiore a 48 mesi dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro

DICHIARA

- di essere DISOCCUPATO dalla data ___/___/___ ad oggi, e quindi:

- di non aver svolto e di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma
- ovvero
- di non aver svolto e di non svolgere una tale attività lavorativa da cui abbia ricavato un reddito da lavoro minimo escluso da imposizione¹ dal ad oggi

Luogo....., data

(Firma autografa o digitale)

¹ Ad oggi, per i lavoratori dipendenti la soglia del reddito prodotto nell'anno è pari a 8.145 euro mentre per lavoratori autonomi il suddetto limite è di 4.800 euro.